

**LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 03-03-1988
REGIONE MOLISE**

**Norme per la promozione dell' educazione sanitaria
motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività
sportive.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 1988

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

FINALITA' E OBIETTIVI

La Regione Molise, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, istituito e disciplinato dalla legge n. 833 del 23- 12- 1978, provvede, nel quadro della programmazione sanitaria regionale alla tutela igienico - sanitaria delle attività sportive e agli altri interventi relativi alla **medicina dello sport** al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) prevenzione e correzione delle anomalie fisico - costituzionali e organiche;
- b) accertamento della idoneità alla pratica delle attività motorie e sportive;
- c) promozione della educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività motorie e sportive quale strumento di idoneo sviluppo psico - fisico e di miglioramento dello stato di salute della popolazione;
- d) tutela e valutazione dello stato di salute degli atleti nel corso dello svolgimento delle varie attività sportive nel territorio;
- e) tutela delle condizioni igienico - sanitarie degli impianti sportivi.



ARTICOLO 2

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

- a) a tutti i cittadini per la promozione e la diffusione dell' educazione sanitaria motoria e sportiva e gli interventi di **medicina dello sport**;
- b) agli studenti che, nell' ambito scolastico di ogni livello e grado, svolgono attività motoria e sportiva;
- c) agli aderenti ad associazioni o società sportive che praticano o intendono praticare attività a carattere motorio - formativo o attività non agonistiche con prevalente carattere sportivo - ricreativo, anche organizzate dai Comuni, dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, dagli enti di promozione sportiva, dagli organi scolastici nell' ambito delle attività parascolastiche, dagli organi statali ai fini dei giochi della gioventù ;
- d) a coloro che praticano o che intendono praticare attività sportive agonistiche ad ogni livello nell' ambito delle Federazioni affiliate al CONI o di altre organizzazioni riconosciute dal CONI stesso;
- e) ai tecnici sportivi e agli ufficiali di gara.



ARTICOLO 5

PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO

Le prestazioni di secondo livello ricadenti nell' ambito funzionale dei servizi di medicina specialistica ed ospedaliera delle UULL comprendono in particolare:

- a) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica(DM 18 febbraio 1982);
- b) gli accertamenti specialistici richiesti, in caso di motivato sospetto clinico, dagli operatori di base, sullo stato di salute dei soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive non agonistiche;
- c) la effettuazione di accertamenti psico - diagnostici e di interventi psico - terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalle attività sportivo - agonistiche;
- d) i prelievi relativi al controllo anti - doping, da eseguire d' intesa con le Federazioni sportive nazionali, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia;
- e) servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico per le competizioni sportive;
- f) prestazioni ambulatoriali di terapia e riabilitazione connessi alla ripresa dell' attività sportiva degli atleti o praticanti;
- g) verifica e controlli della rispondenza igienica degli impianti sportivi pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente

Il predetto servizio promuove ed attua necessarie forme di collaborazione con gli altri servizi e Presidi della UL e con il Presidio Multizonale, Igiene e Prevenzione al fine di garantire efficienza e tempestività nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo.

Per lo svolgimento delle prestazioni di **medicina dello sport** la UL può avvalersi di massaggiatori sportivi o di altro personale tecnico - sanitario.

Le Unità Locali potranno inoltre avvalersi della collaborazione dei Centri e degli Ambulatori di **Medicina dello sport** della Federazione Medico Sportiva Italiana attraverso apposita convenzione nel rispetto di uno schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Le certificazioni di cui al punto a) del presente articolo sono redatte in conformità al modello di cui all' allegato 3 del DM 18 febbraio 1982 pubblicato sulla GU 5 marzo 1982, n. 63. Per tali certificazioni la validità permanente fino alla successiva visita periodica.

La presentazione, da parte dell' interessato della predetta certificazione è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detta certificazione deve essere conservata presso la Società Sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.



ARTICOLO 7

COMMISSIONE REGIONALE DI REVISIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI

Gli interessati in caso di accertamento dell' assenza e dell' eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport agonistico praticato, possono proporre, nel termine di trenta giorni dall' acquisita conoscenza dell' esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla Commissione regionale di revisione nominata dalla Giunta Regionale e composta:

- a) da un medico docente o specialista in **medicina dello sport** con funzioni di Presidente;
- b) da un medico docente o specialista in medicina interna o in disciplina equipollente;
- c) da un medico docente o specialista in cardiologia;
- d) da un medico docente o specialista in ortopedia;
- e) da un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
- f) da un medico docente o specialista in psichiatria.

Le decisioni della Commissione regionale notificate agli interessati sono definitive.

La Commissione regionale potrà avvalersi per l' espletamento di eventuali accertamenti di uno dei Presidi o Servizi multizonali della Regione

L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario dell' Assessorato regionale alla Sanità .

La Commissione dura in carica cinque anni e si rinnova comunque con la rielezione del nuovo Consiglio Regionale.

Per la partecipazione ad ogni giornata di seduta spetta ai Componenti della Commissione, un' indennità pari a quella fissata dalla legge regionale n. 11 del 12 agosto 1987 per i collegi nella stessa previsti, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l' indennità di missione se dovuta a norma dell' art. 1 della legge regionale n. 11 dell' 8 giugno 1981.

La sede della Commissione è presso l' Assessorato alla Sanità ed Igiene della Regione Molise.



ARTICOLO 8

COMMISSIONE TECNICO - CONSULTIVA

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, istituisce presso l' Assessorato alla Sanità con propria delibera una Commissione Regionale tecnico - consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive e della **medicina dello sport** con funzioni consultive e di proposte specialmente in ordine alle questioni di carattere normativo e tecnico - organizzativo.

La Commissione regionale tecnico - consultiva è composta:

- a) dall' Assessore Regionale alla Sanità o suo delegato che la presiede;
- b) dall' Assessore Regionale allo Sport o suo delegato;
- c) da un funzionario medico designato dalla Giunta Regionale;
- d) da un docente universitario di **medicina dello sport** designato dalla Giunta Regionale;
- e) dal delegato regionale del CONI o suo rappresentante;
- f) da quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli enti di promozione sportiva di carattere regionale;
- g) dai coordinatori di educazione fisica dei Provveditorati agli Studi della Regione;
- h) da un responsabile del servizio di medicina di base e da un responsabile del servizio di medicina specialistica ospedaliera designati dalla Giunta Regionale;
- i) da un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei Medici;
- l) da un rappresentante della Federazione Sportiva Italiana Medici sportivi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario dell' Assessorato regionale alla Sanità .

La Commissione dura in carica cinque anni e si rinnova comunque con la rielezione del Consiglio Regionale

Per la partecipazione ad ogni giornata di seduta spetta ai Componenti della Commissione, l' indennità prevista dall' art. 1 della legge regionale n. 7 del 7 marzo 1983, nonché il rimborso delle spese di viaggio e l' indennità di missione se dovuta, a norma dell' art. 1 della legge regionale n. 11 dell' 8 giugno 1981.



ARTICOLO 9

FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

La Regione, allo scopo di assicurare un' adeguata formazione del personale che opera o da utilizzare nel settore della tutela sanitaria delle attività sportive e della **medicina dello sport**, promuove periodici corsi per la formazione, la qualificazione e l' aggiornamento del personale interessato.

La Regione promuove altresì , nell' ambito dei piani per la formazione professionale, corsi per massaggiatori sportivi, avvalendosi della collaborazione del CONI I corsi hanno durata biennale e sono organizzati a livello provinciale presso le scuole di formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici di Campobasso e di Isernia con le modalità previste dal DM 5 luglio 1975.



[Profilo di visualizzazione](#)

